

L'8 giugno l'assemblea dei delegati si è riunita per la prima volta

## Eletto il nuovo CdA Enasarco

**Sono 4 i Consiglieri di Amministrazione espressi dalla Lista Adesso Basta**

L'8 giugno si è compiuta la prima, e sotto molti aspetti, più importante fase del rinnovamento nel sistema di governance della Fondazione Enasarco: alle 9,30 si è infatti riunita a Roma l'assemblea dei delegati, risultato delle prime storiche elezioni dello scorso aprile in cui la categoria ha finalmente potuto scegliere attraverso il voto i propri rappresentanti.

Come è noto il primo compito dell'assemblea, in cui sedevano i rappresentanti degli agenti di commercio, promotori e intermediari finanziari nonché delle aziende mandanti appartenenti alle cinque liste che si sono presentate al voto, era quello di eleggere i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In base alle previsioni statutarie nel nuovo Consiglio di Amministrazione siedono 10 membri espressione del mondo degli agenti e 5 espressione delle imprese. Il presidente deve essere eletto tra i 10 membri indicati in rappresentanza degli agenti, mentre i due vicepresidenti tra i 5 delle aziende mandanti.

A tal fine l'avviso di elezione del CdA n.2 pubblicato dalla Commissione elettorale il 3 maggio 2016 (deposito delle liste elettorali) prevedeva che le associazioni di categoria...

*segue a pag. 2*

*Da 15 anni il Sindacato si batte contro l'applicazione indiscriminata del tributo*

### IRAP, una battaglia vinta

*Migliaia di agenti grazie a Federagenti hanno ottenuto il rimborso dell'imposta*

Era il 21 maggio del 2001 quando la Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 confermò che affinché un soggetto potesse essere assoggettato all'Irap (l'imposta regionale sulle attività produttive istituita con d.l.gs. 15 dicembre 1997, n.446) era necessario che si accertasse che lo stesso fosse in possesso del requisito dell'autonoma e stabile organizzazione prescritto dal legislatore come presupposto dell'imposta.

Sempre in quell'occasione i giudici delle leggi stabilirono che l'esistenza del requisito è una questione di mero fatto e in quanto tale rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, con la conseguenza che in caso di risposta negativa il contribuente non sarà soggetto passivo del tributo.

Prese così il via un ampio dibattito sugli sviluppi e opportunità che si offrivano ai contribuenti e, quindi, anche agli agenti di commercio, sulla base delle considerazioni formulate dai giudici costituzionali.

I consigli e l'interpretazione forniti dagli addetti ai lavori furono, sin dall'inizio, in linea con l'interpretazione della sentenza fornita dalla Federagenti.

Tutti concordarono nel sottolineare che le migliori possibilità si preannunciavano per quei professionisti che svolgevano...

*segue a pag. 3*

### In questo numero

- Eletto il nuovo CdA Enasarco
- IRAP, una battaglia vinta
- Gianroberto Costa al vertice della Fondazione
- Enasarco sostenga la categoria
- Rubrica Legale

### Gianroberto Costa al vertice della Fondazione

La nostra associazione, che ha voluto rispettare il risultato elettorale (anche se Federagenti è il sindacato che ha ottenuto indiscutibilmente il maggiore consenso tra i colleghi) non presentando un proprio candidato, ha votato per la presidenza di Costa perché convinta dalle significative aperture dallo stesso fatte nel corso del suo discorso programmatico su temi importantissimi per la categoria quali quello dei silenti e quello degli ammortizzatori sociali, unitamente alla questione della riduzione del compenso degli organi, richiesta dal nostro rappresentante Luca Gaburro durante la seduta del 14 giugno.

*segue a pag. 3*



## La Fortuna non c'entra

Soluzione Agenti:  
Il tuo Software Vincente



Tutto dovunque sei,  
sul tuo computer,  
smartphone e tablet.

  
**Soluzione  
Agenti**

il Software per Agenti  
numero 1 in Italia

L'8 giugno l'assemblea dei delegati si è riunita per la prima volta

# Eletto il nuovo CdA Enasarco

**Sono 4 i Consiglieri di Amministrazione espressi dalla Lista Adesso Basta**

a cura della **Redazione**

L'8 giugno si è compiuta la prima, e sotto molti aspetti, più importante fase del rinnovamento nel sistema di governance della Fondazione Enasarco: alle 9,30 si è infatti riunita a Roma l'assemblea dei delegati, risultato delle prime storiche elezioni dello scorso aprile in cui la categoria ha finalmente potuto scegliere attraverso il voto i propri rappresentanti.

Come è noto il primo compito dell'assemblea, in cui sedevano i rappresentanti degli agenti di commercio, promotori e intermediari finanziari nonché delle aziende mandanti appartenenti alle cinque liste che si sono presentate al voto, era quello di eleggere i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In base alle previsioni statutarie nel nuovo Consiglio di Amministrazione siedono 10 membri espressione del mondo degli agenti e 5 espressione delle imprese. Il presidente deve essere eletto tra i 10 membri indicati in rappresentanza degli agenti, mentre i due vicepresidenti tra i 5 delle aziende mandanti.

A tal fine l'avviso di elezione del CdA n.2 pubblicato dalla Commissione elettorale il 3 maggio 2016 (deposito delle liste elettorali) prevedeva che le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che abbiano negoziato e sottoscritto Accordi Economici Collettivi e conseguenti convenzioni con la Fondazione o raggruppamenti di delegati potessero presentare, entro il termine ultimo del 31 maggio u.s., le liste contenenti i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti da Regolamento elettorale e Statuto. Per essere valida ogni lista doveva essere sottoscritta da almeno 4 delegati.

**I 14 delegati della lista «Adesso Basta» hanno quindi presentato due liste espressioni delle associazioni che componevano e/o sostenevano la lista stessa:**

- **la lista collegata a Federagenti: «Voltiamo pagina»** candidando Luca Gaburro, Davide Ricci e Fulvio De Gregorio;
- **la lista «Pronti al cambiamento»** che ha presentato Luca Matrigiani, Leonardo Catarci e Luca Malcotti.

Le altre associazioni presentavano i seguenti candidati:

- **lista «Fiarc»:** Antonino Marcianò, Domenica Cominci e Alberto Palella;
- **lista «Agenti Senza Confini»:** Brunetto Boco e Ciano Donadon;
- **lista «Agenti Per Enasarco»:** Gianroberto Stefano Costa, Antonello Marzolla, Alfonsino Mei, Pierangelo Raineri, Ottavio Righini, Umberto Mirizzi, Luca Frumento, Fausto Moreno,

Giovanni Francesco Attilio Boni, Massimo Palladino e Fausto Torresi.

Essendo 40 i componenti dell'Assemblea in rappresentanza degli agenti, per essere eletto ogni candidato necessitava di quattro voti.

All'esito della votazione svoltasi quindi l'8 giugno, contestualmente alla prima riunione dell'assemblea dei delegati, quest'ultimi eleggevano (in ordine alfabetico):

in rappresentanza degli agenti:

- Brunetto Boco
- Leonardo Catarci
- Gianroberto Stefano Costa
- Luca Gaburro
- Antonino Marcianò
- Antonello Marzolla
- Luca Matrigiani
- Alfonsino Mei
- Pierangelo Raineri
- Davide Ricci

in rappresentanza delle imprese:

- Giovanni Maggi
- Francesco Milza
- Gianni Guido Triolo
- Costante Dario Persiani
- Alberto Petranzan

Pertanto dei 10 posti riservati nel Consiglio di Amministrazione agli agenti di commercio, la compagine «Adesso Basta» sostenuta da **Federagenti** ha visto eletti **quattro Componenti al CdA (Luca Gaburro e Davide Ricci, attraverso la lista «Voltiamo pagina» promossa dalla nostra associazione e Luca Matrigiani e Leonardo Catarci attraverso la lista «Pronti al cambiamento»).**

Quattro componenti sono stati eletti anche dalla lista «Insieme per Enasarco», mentre gli ultimi due posti sono andati uno ciascuno alle altre due liste (Fiarc e Agenti senza Confini).

Quindi rispetto al CdA precedente, per quanto riguarda gli agenti sono usciti di scena: Carlson e Franceschi (FNAARC), Mirizzi (Usarci), Cominci (Fiarc). I volti nuovi sono Catarci, Gaburro, Matrigiani e Ricci (Adesso Basta), Marciano e Mei (rispettivamente Fiarc e Anasf). I nuovi entrati sono più numerosi in quanto i rappresentanti degli agenti sono passati dai precedenti 8 agli attuali 10.

Sono evidenti a tutti le grandi differenze che al momento coesistono all'interno del nuovo CdA Enasarco, effetto naturale dell'introduzione di democratiche elezioni. Altrettanto evidente è il fatto che ciò che si deve perseguire, nel minor tempo possibile è – se non proprio un'identità di vedute – la volontà comune di rimettere la Fondazione al centro di un sistema di welfare che rappresenti per gli iscritti un valido sostegno per il presente e una certezza per le prestazioni pensionistiche future, come sottolineato dal Presidente onorario Federagenti, Manfredo Cornaro nel suo intervento in occasione della prima riunione dell'assemblea dei delegati (vedi p. 5 di questo notiziario).

Ecco gli eletti nel CdA in quota Federagenti votati dai delegati della lista «Adesso Basta»:



**Luca Gaburro**

Romano, 47 anni, **Agente di Commercio** Plurimandatario nel Settore dei Servizi per le Aziende, laureato in Economia e Commercio all'Università «La Sapienza» di Roma e **Segretario Generale di Federagenti**. Da anni opera a tutela dei lavoratori ed è esperto in materia di Agenzia e Previdenza Enasarco.



**Davide Ricci**

Romano 50 anni, **Agente di Commercio** Plurimandatario, **Presidente di Agenti.IT**, associazione che organizza da diversi anni Forum Agenti nelle principali città italiane ed **esperto della comunicazione Agenti/Ditte Mandanti** anche a livello internazionale.

Il CdA neo eletto si è poi riunito secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 25 dello Statuto lo scorso 14 giugno per procedere all'elezione del proprio Presidente e dei 2 Vice Presidenti.

Per questo vi rimandiamo alla lettura del box a p. 3

A seguito dell'elezione di Luca Gaburro nel CdA Enasarco, lo stesso dovrà lasciare l'assemblea dei delegati, così come previsto nel regolamento elettorale. In sua sostituzione entra quindi nell'assemblea dei delegati **Roberto Lodi** (Arco – Federagenti Bologna) a cui vanno i ns. più sinceri auguri.



**Roberto Lodi**

Bolognese, 65 anni, è stato **Agente di Commercio** per oltre **trenta anni**. Diplomato Perito Chimico, si è specializzato nei **Settori Chimico Detergente e Disinfezione per Ospedali e Sale Operatorie** lavorando presso due multinazionali in Francia e Germania, prima come dipendente, poi come Venditore Diretto e infine come Agente Plurimandatario. Da anni è in prima linea nella tutela dei diritti della Categoria: nel 2003 ha fondato, insieme ad altri soci, **ARCO, l'associazione felsinea degli Agenti di Commercio**, di cui è stato Consigliere e Vicepresidente. Dal 2010 riveste invece il ruolo di **Presidente**.

*Il CdA ha eletto il nuovo Presidente dell'Enasarco e i Vicepresidenti*

# Gianroberto Costa al vertice della Fondazione

***Importanti aperture alle proposte programmatiche della lista «Adesso Basta»***

Il 14 giugno, nel corso della prima riunione del nuovo CdA nominato dall'assemblea dei delegati, è stato eletto all'unanimità il candidato espressione della Lista «Insieme per Enasarco» (supportato da 9 associazioni di categoria degli agenti e delle mandanti) che ha ottenuto nelle scorse elezioni di aprile il 53% dei consensi. La nostra associazione, che ha voluto rispettare il risultato elettorale (anche se Federagenti è il sindacato che ha ottenuto indiscutibilmente il maggiore consenso tra i colleghi) non presentando un proprio candidato, ha votato per la presidenza di Gianroberto Costa perché convinta dalle significative aperture dallo stesso fatte nel corso del suo discorso programmatico su temi importantissimi per la categoria quali quello dei silenti e quello degli ammortizzatori sociali, unitamente all'ulteriore questione della riduzione del compenso degli organi (CdA e Collegio sindacale), richiesta dal nostro rappresentante Luca Gaburro durante la seduta del 14 giugno.

Sono stati altresì eletti i due Vicepresidenti Giovanni Maggi e Costante Dario Persiani. La Federagenti desidera cogliere questa importante occasione per rinnovare di fronte agli iscritti e a tutta la Categoria il proprio impegno per far sì che la Fondazione migliori sensibilmente, sia in termini di sostenibilità della cassa che di adeguatezza delle prestazioni, in un'ottica di trasparenza e competenza. ■



**I consulenti Federagenti  
sono a tua disposizione  
per risolvere le problematiche  
Inps/Enasarco**



# Soluzione Agenti aiuta gli audaci



Con **Soluzione Agenti**, il **software** numero uno in Italia per **agenti e rappresentanti**, avrai sempre con te il necessario per la vendita. Clienti, Target, Ordini, Promozioni, Schede clienti, Fatture provvigionali ecc...  
**Tutto dovunque sei, sul tuo computer, smartphone e tablet.**



**Soluzione  
Agenti**

## Scegli Soluzione Agenti

Il tuo Software Vincente

Per maggiori informazioni: [www.soluzioneagenti.it](http://www.soluzioneagenti.it)  
E-mail: [solage.info@ritoll.it](mailto:solage.info@ritoll.it) Tel: 06.41.22.76.62

# IRAP, una battaglia vinta

## Migliaia di agenti grazie a Federagenti hanno ottenuto il rimborso dell'imposta

di **Susanna Baldi**

— Dottore Commercialista Consulente Federagenti —

**E**ra il 21 maggio del 2001 quando la Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 confermò che affinché un soggetto potesse essere assoggettato all'Irap (l'imposta regionale sulle attività produttive istituita con d.l.gs. 15 dicembre 1997, n.446) era necessario che si accertasse che lo stesso fosse in possesso del requisito dell'autonomia e stabile organizzazione prescritto dal legislatore come presupposto dell'imposta.

Sempre in quell'occasione i giudici delle leggi stabilirono che l'esistenza del requisito è una questione di mero fatto e in quanto tale rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, con la conseguenza che in caso di risposta negativa il contribuente non sarà soggetto passivo del tributo.

Prese così il via un ampio dibattito sugli sviluppi e opportunità che si offrivano ai contribuenti e, quindi, anche agli agenti di commercio, sulla base delle considerazioni formulate dai giudici costituzionali.

I consigli e l'interpretazione forniti dagli addetti ai lavori furono, sin dall'inizio, in linea con l'interpretazione della sentenza fornita dalla Federagenti. Tutti concordarono nel sottolineare che le migliori possibilità si preannunciavano per quei professionisti che svolgevano la loro attività in assenza di stabile organizzazione i

quali in base alle considerazioni della Consulta dovevano essere esclusi dal novero dei soggetti passivi d'imposta.

Sin dall'inizio (ed era l'autunno del 2001) la Federagenti comunque sostenne che doveva considerarsi professionista «privo di organizzazione» e quindi non soggetto al pagamento dell'imposta quello che aveva una dotazione contenuta di beni strumentali; che svolgeva l'attività professionale presso la propria abitazione o direttamente presso il cliente e che non aveva dipendenti o collaboratori continuativi. Su quest'ultimo punto in realtà sostenemmo che doveva considerarsi privo di organizzazione anche l'agente che si avvaleva, in determinati periodi dell'anno, dell'ausilio saltuario di uno o più collaboratori occasionali.

I primi anni, seguenti alla pronuncia, sono stati difficili: la Corte di Cassazione emanò pronunce contrastanti, affermando talvolta l'assoggettamento al tributo, talvolta l'esenzione degli agenti e dei promotori finanziari. Sul punto, poi, la posizione degli Uffici finanziari era di chiusura assoluta e la quasi totalità delle istanze di rimborso avanzate sino al 2006/7 furono respinte espressamente o attraverso l'istituto del silenzio-rifiuto sulla base di quanto previsto nella risoluzione n. 254/E del 14.9.2007.

La svolta, sempre fortemente auspicata dall'associazione, che continuava a invitare i propri iscritti a presentare istanza di rimborso e a ricorrere alla Commissioni tributarie in caso di diniego dell'amministrazione finanziaria, si cominciò ad avere con la sentenza n. 2702 del 5.2.2008 con la quale la Corte di Cassazione pose le basi per una soluzione del problema: i giudici della Corte Suprema, infatti, accolsero

la tesi – sempre sostenuta dalla Federagenti – della non assoggettabilità a Irap di un agente di commercio privo di una autonoma organizzazione confermando le sentenze di primo e secondo grado contro le quali l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto di proporre reclamo.



La Suprema Corte con altre sentenze dello stesso anno (sent. n. 7734 del 21.3.2008; nello stesso senso anche le sentenze nn. 7703 e 7707 del 21.03.2008) affermò inoltre anche con riferimento specifico agli agenti di commercio e operando una sacrosanta inversione dell'onere della prova che fossero gli Uffici delle Entrate a dare conto dell'esistenza di un'autonoma organizzazione che rendeva il contribuente soggetto al tributo.

Le chiare sentenze della Cassazione ebbero subito effetto nei mesi successivi e l'Amministrazione finanziaria ufficializzò il suo cambiamento di indirizzo in tema di IRAP quando, in occasione di un question time (n. 5-00072) in Parlamento in relazione alla conseguenze derivanti dalla mancata presentazione della dichiarazione ai fini IRAP, il 04.06.2008 espressamente dichiarò «la mancata compilazione, infatti, non incide sulla correttezza dell'invio telematico del Modello UNICO, né preclude l'attività di controllo da parte dei competenti Uffici delle entrate» (circostanza che fu oggetto di uno specifico articolo pubblicato sul nostro notiziario di maggio 2009).



La dichiarazione del Presidente onorario Federagenti prima del voto

## Enasarco sostenga la categoria

È indispensabile riavvicinare gli agenti alla Fondazione con iniziative concrete

«Buongiorno a tutti, sono **Manfredo Cornaro**, presidente onorario della Federagenti, e sono stato scelto dai colleghi della lista «Voltiamo pagina», espressione della nostra associazione per presentare il programma elettorale, condiviso con le associazioni che hanno promosso e sostenuto la compagine «Adesso basta». Un saluto a tutti i partecipanti a questa assise con l'augurio di lavorare insieme per raggiungere i migliori risultati possibili.

Passo adesso sinteticamente, visti i ristretti tempi a nostra disposizione, a descrivere il programma elettorale che i nostri candidati – se eletti – cercheranno di perseguire per tutelare al meglio i colleghi in attività e i pensionati che, pur non essendo stati ammessi al voto, hanno comunque diritto a vedersi garantito un trattamento adeguato.

La critica situazione del Paese ha avuto pesanti riflessi negativi sulla nostra categoria e, di

conseguenza, sui versamenti che alimentano la Fondazione, rendendone complessa la gestione, ma nello stesso tempo stimolandoci a rendere equo il sistema Enasarco, sia sotto l'aspetto pensionistico che assistenziale.


A nostro avviso sulle difficoltà attuali incidono tanti errori commessi nelle passate gestioni, ma non è tempo di dietrologie, perché l'interesse comune è quello di ricercare soluzioni chiare e condivise per invertire la rotta e garantire alla categoria certezze sulle future pensioni. L'Ente deve divenire il riferimento dei nostri colleghi impiegando le risorse disponibili per migliorarne le condizioni di vita anche potenziando il sistema di Welfare verso i familiari e i pensionati.

Per questo nel nostro programma abbiamo privilegiato tra le altre cose aspetti quali la Portabilità dei Contributi Enasarco; la creazione di un sussidio di disoccupazione per chi perde il mandato per cause a sé non imputabili; la previsione di agevolazioni contributive per giovani, neolaureati e persone in mobilità. In que-

sta ottica vogliamo inoltre dare un segnale alla categoria riducendo le spese degli organi collegiali.

Questi sono alcuni degli obiettivi che ci siamo posti come prioritari. Abbiamo avuto anche modo di apprezzare in campagna elettorale alcune proposte pervenute da liste diverse, che ci impegniamo ad approfondire perché riteniamo possano essere di interesse per gli iscritti alla Fondazione.

Vi ringrazio per l'attenzione e concludendo questo mio intervento passo la parola al presidente uscente della Fondazione per gli adempimenti successivi.»





La nostra linea in materia di IRAP fu nuovamente e definitivamente confermata il 26 maggio dell'anno seguente allorché le Sezioni Unite della Cassazione la sentenza n. 12110 stabilì il principio di diritto che «in tema di Irap [...] l'esercizio dell'attività di agente di commercio e di promotore finanziario [...] è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata».

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui».

La Cassazione precisò inoltre che l'Irap non colpisce il reddito in sé considerato, perché allora dovrebbe coinvolgere anche i lavoratori dipendenti, ma il reddito in quanto frutto di organizzazione. Quanto alla sussistenza del requisito dell'organizzazione questo deve costituire oggetto di esame sostanziale senza attribuire valore decisivo a un dato meramente formale, come può essere la qualificazione per legge di «imprenditore» anche di chi imprenditore non è. A questo punto la questione era definita, ma in assenza di un intervento del legislatore, la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione continuava a dover essere accertata, ove l'Ufficio si fosse opposto, esclusivamente dalle Commissioni Tributarie.

Nei fatti quindi il contenzioso fra contribuenti e Fisco continuò anche se da tale data gli Uffici delle entrate sono stati sempre più attenti nel valutare le richieste di rimborso e sempre più frequenti sono diventati i casi di rimborso

d'ufficio senza necessità di ricorrere ai giudici. L'ultima ulteriore evoluzione, ancora favorevole ai contribuenti e quindi agli agenti, è rappresentata dalla recentissima sentenza n. 9451 del 10 maggio u.s. con la quale le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno fornito importanti precisazioni con particolare riguardo al fattore lavoro. La decisione dei giudici di legittimità rappresenta un ulteriore e importante cambiamento di rotta rispetto alle precedenti pronunce dei Supremi giudici che aderendo all'indirizzo maggioritario, avevano negato alle associazioni tra professionisti e alle società semplici la possibilità di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione.

Con questa ultima sentenza anche questo scoglio della presenza di un dipendente (su cui la Federagenti aveva già avanzato le sue critiche, in particolar modo per i collaboratori saltuari e/o periodici), è stato superato riconoscendo che, per verificare l'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, è «necessario accertare in punto di fatto l'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva».

Pertanto per aversi «un apporto significativo» del dipendente è necessario che le mansioni da esso svolte «concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa».

Ci si deve trovare di fronte, cioè, a un collaboratore che svolga mansioni professionali in grado di potenziare l'attività del contribuente e non che svolga semplicemente mansioni «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».

Si è aperto così un nuovo fronte per le esenzioni e le richieste di rimborso che riguarda tutti gli agenti e società semplici di agenzia che impiegano beni strumentali non eccedenti il minimo

e si avvalgono di un collaboratore, che svolge mansioni di segreteria o comunque solo esecutive e che quindi, secondo noi possono anche smettere di versare il tributo già dall'anno in corso (come indicato nell'articolo apparso sul precedente notiziario).

Dal 2002 ad oggi sono quasi 4000 le istanze di rimborso presentate dagli agenti avvalendosi della collaborazione dei consulenti Federagenti e/o ai professionisti con noi convenzionati. Di queste oltre il 70% risultano già positivamente definite attraverso la restituzione dell'imposta direttamente dagli Uffici finanziari o vedendosi riconosciuto in giudizio dalle Commissioni Tributarie il diritto al rimborso di quanto versato a titolo di Irap. In alcuni casi gli importi restituiti (ovviamente relativi a più annualità hanno superato i 10.000 euro anche grazie al riconoscimento degli interessi da parte dell'Amministrazione).

È un risultato di cui il Sindacato va fiero, avendo sin da subito creduto nella bontà e giustizia delle ragioni sostenute. Soprattutto è stato un risultato importante per molti agenti, che in questi anni di crisi, sono riusciti non solo a pagare – giustamente – meno tasse, ma sono riusciti a recuperare delle somme che spesso li hanno aiutati a superare momenti economicamente non facili.

Le sedi Federagenti sul territorio sono a disposizione per valutare con voi l'opportunità e la fattibilità di eventuali nuove istanze di rimborso anche alla luce dell'ultima sentenza sopra citata. ■

**Ti ricordiamo che le sedi Federagenti sono a tua disposizione per assisterti nella pratica di rimborso Irap. Compila il questionario che trovi nell'apposita sezione del ns. sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org) e, se hai i requisiti, verrai ricontattato per avere tutte le informazioni del caso. Fino al 31 dicembre 2016 potrai usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose.**

**Iscriviti a Federagenti**

chiama il  
Numero Verde

**800.970.976**

# Rubrica Legale

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

**Domanda:** Ho iniziato a svolgere l'attività di agente di commercio nell'aprile del 1994, a 46 anni e con quasi 22 anni di contributi (per la precisione 21 anni e 10 mesi) Inps come lavoratore dipendente. Da gennaio 2015, avendo raggiunto il requisito per la pensione anticipata con 42 anni e 6 mesi di contribuzione, sono in pensione Inps. A marzo 2016 ho compiuto 66 anni e ho 22 anni di anzianità Enasarco, poiché la salute non è più buona desidero cessare l'attività, vorrei sapere se ho i requisiti e che tempi devo rispettare per inoltrare la disdetta del mandato. Segnalo che sono stato plurimandatario sino a settembre 2013 e poi sono divenuto monomandatario.

**Risposta:** Purtroppo in base alle informazioni fornite lei non può ancora andare in pensione, ma deve attendere il 2018 (aprile per la precisione se la contribuzione Enasarco è stata sempre regolarmente versata), anno in cui raggiungerà i 68 anni di età anagrafica e i 24 di anzianità contributiva che le permetteranno di arrivare a quota "92" come previsto dal vigente Regolamento per le attività istituzionali Enasarco.

Quanto ai tempi da rispettare per la comunicazione di recesso, se il suo contratto richiama gli Accordi Economici Collettivi, questi prevedono che l'agente monomandatario debba dare 5 mesi di preavviso. Nel caso di specie ovviamente lei avrà diritto a percepire l'indennità suppletiva di clientela in quanto il contratto si risolve a seguito di conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco. Poiché tale diritto sembrerebbe maturare, come detto, con il mese di aprile 2018 lei dovrà concludere il suo rapporto non prima di tale data. Per essere assolutamente sicuro del suo diritto le consigliamo di inviare disdetta dopo tale data o nell'immediatezza della stessa. Infatti in base alle norme contenute negli AEC, l'azienda, ricevuta la sua comunicazione di disdetta, ha facoltà di rinunciare al preavviso e quindi se lei inviasse la comunicazione 5 mesi prima del raggiungimento del diritto a pensione (a novembre 2017) potrebbe rischiare in caso di rinuncia da parte dell'azienda al preavviso di non raggiungere quota 92, in quanto rimarrebbe scoperto l'ultimo trimestre (gennaio – marzo 2018).

Se il suo contratto non richiama gli AEC, il Codice Civile prevede all'art. 1751 che l'agente possa recedere dal contratto mantenendo il diritto all'indennità laddove il recesso sia giustificato da circostanze quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essere ragionevolmente chiesta all'agente la prosecuzione dell'attività. La giurisprudenza non è univoca sul punto, ma si deve ritenere che il requisito dell'età sia raggiunto con il conseguimento della pensione di vecchiaia Inps. Poiché lei è andato in pensione anticipata, anche sotto tale aspetto, sempre al fine di evitare inutili querelle con l'azienda, sarebbe opportuno attendere il conseguimento del diritto alla pensione Enasarco. In questo caso, poi, il preavviso che dovrebbe dare all'azienda sarebbe addirittura superiore e cioè pari a 6 mesi.

**Domanda:** Buonasera, scrivo per avere delucidazioni in merito a un dubbio che mi è sorto dal momento che la ditta mandante per cui lavoro ha deciso di farmi sottoscrivere un nuovo contratto. Le provvigioni passerebbero dal 7% al 5%, inoltre vorrebbe pagarmi ogni anno una somma a titolo di acconto per patto di non concorrenza, che mi verrebbe pagato dietro mia fattura + iva. Le mie domande sono le seguenti: 1) è corretto che mi venga pagato il patto di non concorrenza in questo modo? 2) l'accantonamento FIRR viene calcolato sulle provvigioni o sulle provvigioni + eventuali premi? 3) all'atto della firma ho diritto di chiedere che mi vengano pagati indennità di clientela e FIRR maturati sino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto?

**Risposta:** Fermo restando che per una risposta esaustiva necessita esaminare il contratto e la documentazione aggiuntiva e modificativa si forniscono le seguenti informazioni:

1) la legge (art. 1751 bis Codice Civile) prevede che a compenso del patto di non concorrenza sia corrisposta alla cessazione del rapporto «una indennità di natura non provvigionale», pertanto le modalità proposte dall'azienda non sono in linea con il dettato normativo e potrebbero essere penalizzanti anche sotto il profilo fiscale (dal momento che invece di essere soggette a tassazione separata come dovrebbe essere, se corrisposte annualmente, sconterebbero la tassazione ordinaria).

Il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) è calcolato oltre che sulle provvigioni anche sulle «somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio» come specificato dai vari Accordi Economici Collettivi.

Con riferimento all'ultimo quesito, da quanto è dato comprendere, il nuovo contratto viene sottoscritto tra gli stessi soggetti giuridici e in continuità, seppur a condizioni diverse, pertanto, a meno di diversa specifica volontà delle parti di voler chiudere la posizione per riaprire una nuova, non vi è cessazione e, quindi, non sono dovute indennità di fine rapporto.

Sul punto è opportuno ricordare che le indennità non sono dovute neanche in caso di risoluzione consensuale. In questa ipotesi infatti spetta all'agente solo il FIRR, ma non l'indennità suppletiva, né quella meritocratica (laddove dovuta). Le consigliamo quindi di prestare attenzione qualora l'azienda all'atto della sottoscrizione del nuovo contratto le proponesse di firmare anche una lettera di risoluzione consensuale, e in ogni caso la invitiamo a leggere attentamente le eventuali premesse che precedono esplicitamente la parte «normativa» del contratto.

Per una consulenza più completa la invitiamo a rivolgersi alla sede Federagenti a lei più vicina

**Domanda:** Dopo 18 anni di rapporto e con risultati quasi sempre superiori alle aspettative (anche in alcuni anni di questa crisi) l'azienda mi ha comunicato il 28 aprile una riduzione di zona con effetto dal 1° maggio. La modifica vale all'incirca il 27% del mio fatturato annuale (almeno se guardiamo ai due anni precedenti). Essendo monomandatario e non avendo mai avuto attriti, non ho altre possibilità al momento e vista anche l'attuale situazione economica mi vedo costretto ad accettare. Poiché mi viene tolto sostanzialmente un grande cliente da me procurato dieci anni fa (oltre 4 minori) che vale da solo quasi il 20% del mio fatturato posso richiedere qualcosa all'azienda?

**Risposta:** Se ha ricevuto una tale comunicazione si deve ritenere che il suo contratto di agenzia sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi. Sul punto l'AEC Commercio del 2009 prevede (articolo 2, comma 12) la possibilità per il preponente di ridurre il contenuto economico del contratto (quindi, nel suo caso i clienti) senza rispettare i termini di preavviso previsti, ma corrispondendo in alternativa un'indennità sostitutiva. L'indennità è «calcolata sulla base della media delle provvigioni incassate dall'agente nell'anno solare precedente [...] sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione» ed è «pari a tanti dodicesimi delle provvigioni incassate dall'agente nell'anno solare precedente [...] quanti sono i mesi di mancato preavviso». L'articolo specifica anche che «il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità sostitutiva».



Purtroppo la stessa previsione non è contenuta nell'art. 2 del nuovo AEC Industria, ma riteniamo che comunque la richiesta possa essere avanzata ugualmente dall'agente. Infatti la riduzione con effetto immediato della clientela comunicata dalla mandante è illegittima e configura sicuramente un comportamento contrario al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. Ovviamente, dal momento che lei stesso dice di voler proseguire nel rapporto, è evidente che ritiene tale comportamento non così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto, ma comunque tale da dover essere indennizzato. E l'indennizzo potrebbe essere quantificato, in via analogica, utilizzando i criteri previsti dall'art. 2 dell'AEC Commercio sopra citato.

In alternativa, se il suo contratto richiama invece l'AEC Industria, e ritiene la soluzione sopra proposta troppo «aggressiva», potrà comunicare all'azienda che accetta la riduzione comunicata, ma solo nel rispetto dei termini previsti. In caso contrario, pur continuando a lavorare per l'azienda, e solo in assenza di riscontro positivo potrà, in una fase successiva, richiedere alla stessa il risarcimento per il danno ricevuto a seguito della variazione operata nel mancato rispetto delle norme della contrattazione collettiva.

Alla luce di ciò procediamo quindi al calcolo di questa indennità sostitutiva e per farlo prendiamo in esame il suo caso specifico cioè una variazione di sensibile entità operata nei confronti di agente monomandatario senza alcun preavviso. Ipotizziamo, per semplicità, che per gli affari conclusi con i clienti che le sono stati sottratti, lei abbia incassato, nel 2015 (anno solare precedente a quello in cui le è stata comunicata la variazione), provvigioni per un importo complessivo pari a € 12.000.

Il preavviso spettante a un agente monomandatario in caso di variazioni di sensibile entità è pari a quello dovuto in caso di risoluzione del rapporto e quindi, poiché il suo contratto è in vigore da ben diciotto anni, il preavviso dovrebbe essere pari a 8 mesi.

L'indennità sostitutiva dovuta nel caso ipotizzato è quindi pari a: € 12.000 / 12 x 8 = € 8.000. ■